

Il Municipio

Comune di

B i a s c a



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 23 ottobre 2014
Rif RM 14.10.2014 // 1006
ACS GT / Ri
C 450 / S 2164

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 16 – 2014

del 14 ottobre 2014

concernente il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche

(mozione del gruppo PPD, prima firmataria la signora Anna Rossetti Cometta, e la signora Tosca Gianotti)

Egregio signor Presidente,
signore e signori consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche.

1. Premessa

Il 24 maggio 2012 il gruppo PPD, prima firmataria la signora Anna Rossetti Cometta, e la signora Tosca Gianotti hanno presentato una mozione con la quale chiedevano che ogni richiedente possa ottenere un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Con risoluzione municipale numero 926 del 20 novembre 2012 il Municipio, come permesso dall'articolo 67 cpv. 2 LOC, ha deciso di non esprimere un preavviso e di non proporre un messaggio sulla mozione.

La commissione speciale incaricata di elaborare il proprio rapporto sulla mozione ha espresso il preavviso favorevole all'accoglimento della stessa.

La mozione è lo strumento che permette al Consigliere comunale di stimolare l'attività comunale con proposte che non giungono dal Municipio. Vista l'adesione unanime alla mozione da parte di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio comunale, il Municipio ha invitato i consiglieri ad accogliere la mozione.

Nella seduta del 30 giugno 2014 la mozione è stata accolta dal Consiglio comunale.

Siccome si trattava di una mozione generica per la concretizzazione della stessa da parte del Consiglio comunale è necessaria l'elaborazione di uno specifico regolamento comunale che vi viene ora sottoposto per approvazione.

2. La bicicletta elettrica

La bicicletta elettrica riscuote un successo sempre maggiore e la vendita di questi mezzi di trasporto è in costante crescita.

Questo mezzo di trasporto è particolarmente indicato per percorrere i brevi tragitti quotidiani, come ad esempio per recarsi al lavoro, per sbrigare commissioni o fare la spesa. In Svizzera quasi la metà dei tragitti effettuati in auto giornalmente è inferiore ai 5 Km. Questa distanza, durante la quale il motore di un'auto, ancora freddo, emette più sostanze inquinanti e consuma più carburante, è facilmente percorribile in bici.

Anche se al momento non è un problema per il nostro Comune, l'utilizzo di una bicicletta elettrica permette di non restare imbottigliati nel traffico e una volta arrivati a destinazione non bisogna preoccuparsi di trovare un parcheggio.

Un altro vantaggio dell'uso della bicicletta, in generale, è quello di contribuire a migliorare lo stato di salute.

Da ultimo vi è la componente ambientale perché una bici elettrica consuma circa 500 Wh per percorrere 100 km, ovvero l'equivalente energetico di mezzo decilitro di benzina e, durante il suo utilizzo, non produce alcun tipo di emissioni.

3. Il Regolamento

Di seguito vi presentiamo il progetto di regolamento che comprende alcuni commenti ai principali articoli.

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

COMMENTO

In questo articolo ci si limita a precisare gli scopi del regolamento.

Articolo 2 Beneficiari

¹Possono beneficiare del contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo annuo unico.

³Chi ha ottenuto un contributo ai sensi del presente regolamento non potrà beneficiare di un ulteriore contributo per i 3 anni seguenti.

COMMENTO

In questo articolo si precisa chi potrà ottenere il sussidio. Si decide di riferirsi a quanto risulta dal controllo abitanti e si stabilisce che ogni richiedente ha diritto ad un unico contributo annuo unico. Non vengono poste limitazioni per nuclei familiari.

Si è inoltre precisato che chi ottiene un contributo ai sensi del presente regolamento non potrà ottenerne un altro per i 3 anni seguenti. Si vuole evitare di riconoscere un contributo unicamente a una persona ma si cerca di favorire il più possibile i cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 3 Sussidio

¹Il contributo comunale corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) ritenuto un limite massimo di CHF 300.-.

²Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi, cessa con semplice avviso all'utenza.

COMMENTO

Visto il contenuto della mozione e anche quanto fatto negli altri comuni si è deciso di riconoscere un contributo corrispondente al 20% del prezzo di acquisto ritenuto un limite massimo di CHF 300.- come postulato nel rapporto commissionale

Di principio il Municipio intende utilizzare CHF 6'000.- da riconoscere come contributo agli interessati come indicato nel rapporto commissionale. Si precisa che raggiunto questo limite la concessione dei sussidi cessa automaticamente e l'eventuale adeguamento della somma potrà avvenire a seconda delle valutazioni del Municipio per l'anno seguente.

Per evitare di presentare nuovamente un messaggio municipale solamente per adeguare la cifra massima si è deciso di permettere la definizione della cifra a preventivo.

Articolo 4 Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

COMMENTO

Come già avvenuto per la benzina alchilata, per il riconoscimento del contributo si è optato per lasciare al Municipio la piena facoltà di adottare una propria procedura interna senza necessariamente chiederne l'approvazione al Consiglio comunale.

Questo permette al Municipio di adottare la migliore soluzione possibile e se del caso modificarla senza sottoporre la modifica al Consiglio comunale.

Resta evidente che il Municipio informerà in modo dettagliato la popolazione sulle modalità di riconoscimento del contributo.

Articolo 5 Condizioni al sussidio

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- b) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio);
- d) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

COMMENTO

Riprendendo quanto proposto in altri Comuni e nel rapporto commissionale si specifica che la bicicletta deve essere inserita nel catalogo ebike e il fabbricante deve garantire un punto di assistenza tecnica in Ticino. Si auspica così di favorire i commercianti locali.

Vista l'entità del contributo concesso si ritiene opportuno inserire la condizione della lettera c) ed esigere il rispetto dei pagamenti nei confronti del Comune di Biasca prima di ottenere un eventuale contributo eccezionale.

Con il capoverso 2 si rende attenti sulla possibilità di recuperare eventuali contributi indebitamente percepiti.

Articolo 6 Cambio di detentore

¹Il beneficiario di contributi non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto.

²In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

COMMENTO

Si riprende quanto avviene negli altri Comuni e quanto veniva inoltre già postulato dalla mozionante nel suo atto.

Articolo 7 Veicoli d'occasione

Per i veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'articolo 3 nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

COMMENTO

Si precisa che hanno diritto a contributo unicamente i nuovi veicoli e non quelli già acquistati in passato.

Articolo 8 Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

COMMENTO

Si è specificato la possibilità di inoltrare reclamo contro le decisioni delle unità amministrative.

Articolo 9 Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di sussidio.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Relazioni con il piano finanziario 2012-2016 e con il Preventivo 2015

Le spese per il riconoscimento di questo sussidio non erano previste nel piano finanziario 2012-2016. Il contributo sarà invece inserito nei conti Preventivi 2015.

Egregio signor Presidente,
signore e signori consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso disegno di decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:


il Sindaco



avv. Jean-François Dominé



il Segretario



Igor Rossetti

Allegati:

disegno di decreto

bozza di regolamento

DECRETO

(disegno)

**concernente il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per
l'acquisto di biciclette elettriche**

**(mozione del gruppo PPD, prima firmataria la signora Anna Rossetti Cometta, e la
signora Tosca Gianotti)**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 16 del 14 ottobre 2014;

decreta:

art. 1 E' approvato il Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche.

Regolamento per la concessione di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette elettriche

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Articolo 2 Beneficiari

¹Possono beneficiare del contributo comunale per l'acquisto di biciclette elettriche le persone fisiche domiciliate a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo annuo unico.

³Chi ha ottenuto un contributo ai sensi del presente regolamento non potrà beneficiare di un ulteriore contributo per i 3 anni seguenti.

Articolo 3 Sussidio

¹Il contributo comunale corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa) ritenuto un limite massimo di CHF 300.-.

²Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi, cessa con semplice avviso all'utenza.

Articolo 4 Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

Articolo 5 Condizioni al sussidio

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- b) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato);
- d) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.

²Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Articolo 6 Cambio di detentore

¹Il beneficiario di contributi non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto.

²In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Articolo 7 Veicoli d'occasione

Per i veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'articolo 3 nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Articolo 8 Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 9 Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di sussidio.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.